

SCHEDA MONOGRAFICA TMG

GLI ACQUISTI DI CARBURANTE

documentazione ai fini dell'IVA e delle imposte dirette

Data aggiornamento scheda	3 dicembre 2012
Ultimi interventi normativi	Art. 7, comma 1, lett. p), DL n. 70/2011
Ultimi documenti di prassi	Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 2012

DOCUMENTAZIONE DEGLI ACQUISTI DI CARBURANTE

A seconda del caso, gli acquisti di carburante devono essere documentati, ai fini della deduzione del costo e della detrazione dell'IVA:

- dalla scheda carburante;
- dal pagamento con carta di credito, di debito o prepagata (modalità introdotta dal DL 70/2011);
- dalla fattura.

La scelta della metodologia di documentazione non è facoltativa ma è condizionata da fattori soggettivi e/o oggettivi.

UTILIZZO DELLA SCHEDA CARBURANTE

Quale regola generale, gli acquisti di carburante effettuati da imprese / lavoratori autonomi presso gli impianti di distribuzione devono essere certificati mediante l'utilizzo della scheda carburante (regolamentato dal DPR 444 del 1997).

Tale scheda costituisce il documento sostitutivo della fattura, da utilizzare, come affermato nella Circolare 205/E del 1998, *"ai fini della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto e della giustificazione dell'acquisto ... agli effetti dell'imposizione diretta"*.

L'utilizzo della scheda carburante per i rifornimenti presso gli impianti stradali italiani è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i lavoratori autonomi, fatta eccezione:

- per lo Stato e altri enti pubblici, per i quali è previsto l'obbligo della fattura;
- per gli autotrasportatori di cose per conto terzi, per i quali è previsto l'obbligo della fattura;
- per i soggetti che in luogo della scheda carburante scelgono di documentare i rifornimenti con carta di credito, di debito o prepagata;
- per i soggetti che hanno stipulato contratti di "netting" con compagnie petrolifere.

E' fatto divieto ai gestori degli impianti stradali di emettere fattura per i rifornimenti di carburante, fatta eccezione per le cessioni effettuate nei confronti dello Stato, di taluni enti e degli autotrasportatori di cose per conto terzi.

La scheda carburante:

- va utilizzata per ciascun veicolo impiegato nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione;
- può essere mensile o trimestrale.

Il DPR 444 del 1997 contiene in allegato il facsimile ufficiale della scheda carburante con i dati obbligatori da riportare nella scheda stessa, quali di seguito elencati.

Dati dell'acquirente	Dati identificativi (ditta, denominazione, ragione sociale ovvero cognome e nome, domicilio fiscale e numero di partita IVA) del soggetto che effettua l'acquisto, anche a mezzo di un timbro.
Individuazione del veicolo	Come specificato nella circolare n. 205/E del 1998, per individuare il veicolo vanno indicati <i>"la casa costruttrice, il modello e la targa o il numero del telaio o altri estremi identificativi del veicolo apposti dall'impresa costruttrice"</i> . Per i veicoli a motore non abilitati alla circolazione stradale (ad esempio, carrelli elevatori e macchine operatrici), muniti di specifica autorizzazione alla circolazione, in luogo della targa può essere indicato il numero di matricola.
Dati relativi al rifornimento	Ad ogni rifornimento, l'addetto alla distribuzione è tenuto a: - indicare la data, il corrispettivo al lordo dell'IVA, l'ubicazione dell'impianto nonché i propri dati identificativi (ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome, domicilio fiscale, numero di partita IVA), anche a mezzo di un timbro; - apporre la propria firma.
Km percorsi	L'intestatario del veicolo utilizzato nell'esercizio dell'impresa deve annotare il numero di Km risultante a fine mese o trimestre dall'apposito dispositivo presente sul veicolo. Da tale adempimento sono esclusi i lavoratori autonomi.

Come specificato nella circolare n. 205/E del 1998 non è necessario indicare il tipo e la quantità di carburante oggetto del rifornimento.

RIFORNIMENTO CON CARTA DI CREDITO, DEBITO O PREPAGATA

Il DL n. 70/2011, c.d. "Decreto Sviluppo", ha istituito l'esonero dall'obbligo di utilizzo della "scheda carburante" per i soggetti IVA che effettuano i rifornimenti con carte di credito, debito o prepagate (di seguito anche "carte elettroniche").

Con riferimento a tale disposizione si evidenzia che:

- ➔ la stessa fa riferimento ai soggetti passivi IVA e quindi è applicabile sia agli esercenti un'attività d'impresa che ai lavoratori autonomi;
- ➔ l'esonero dall'obbligo di utilizzo della scheda carburante è subordinato all'effettuazione di tutti i rifornimenti esclusivamente con carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate.

In pratica, per non dover disporre della scheda carburante l'impresa/lavoratore autonomo deve utilizzare sempre la carta di credito, di debito o prepagata, per tutti i veicoli posseduti e per tutti i rifornimenti.

Va evidenziato che, rispetto agli elementi che devono risultare dalla carta carburante, l'utilizzo della carta elettronica non richiede l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto di distribuzione e dei chilometri percorsi.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 42/E del 2012, ha precisato che l'utilizzo della carta elettronica deve comunque essere in grado di garantire all'Ufficio la possibilità di verificare il diritto alla detrazione dell'IVA e alla deducibilità del costo nella misura spettante.

A detto fine:

- ➔ la carta elettronica deve essere intestata al soggetto che esercita l'attività (imprenditore o lavoratore autonomo);
- ➔ l'estratto conto relativo alla carta elettronica deve contenere *"tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto"*, tra i quali:

- la data del rifornimento di carburante;
- il soggetto presso il quale è stato effettuato il rifornimento;
- l'ammontare del corrispettivo.

Se contestualmente all'acquisto di carburante vengono effettuati anche altri acquisti, è necessario che l'acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta, al fine di consentire la separata individuazione.

Ai fini della contabilizzazione si dovrà procedere all'annotazione sul registro IVA degli acquisti dei singoli rifornimenti effettuando lo scorporo dell'imposta, riportando altresì il numero di targa del veicolo.

Si ritiene possibile effettuare la contabilizzazione dei vari rifornimenti tramite il documento riepilogativo ex art. 6 del DPR 695/96.

CONTRATTO DI NETTING

Le compagnie petrolifere possono offrire ai propri clienti un particolare contratto per l'acquisto di carburante per autotrazione (rifornimenti per autocarri, autovetture, autoveicoli, ecc.), denominato "netting", in base al quale:

- ➔ l'impresa stipula un contratto di somministrazione per la fornitura del carburante per autotrazione con la società petrolifera (ENI, Q8, ESSO, ecc.);
- ➔ il rifornimento è effettuato presso il distributore utilizzando un'apposita tessera magnetica, rilasciata dalla società petrolifera. Con l'effettuazione del rifornimento utilizzando la tessera magnetica e l'apposito lettore elettronico, viene rilasciato un buono di consegna del carburante prelevato.

In presenza del contratto di netting:

- ➔ il distributore emette periodicamente una fattura nei confronti della compagnia petrolifera relativamente al carburante somministrato a favore delle imprese aderenti alla convenzione;
- ➔ la compagnia petrolifera emette periodicamente una fattura nei confronti delle singole imprese aderenti sulla base dei buoni di consegna rilasciati per ogni rifornimento.

Dalle fatture emesse dalla compagnia petrolifera è rilevabile il tipo di veicolo (targa automobilistica) che ha effettuato i rifornimenti.

Ciò è utile al fine della detrazione o meno dell'IVA relativa all'acquisto di carburante da parte dell'impresa utilizzatrice.

All'impresa utilizzatrice del veicolo è comunque richiesta la compilazione, con cadenza mensile, di un documento numerato e datato nel quale vanno riportati, tra l'altro, il numero di targa del veicolo e i chilometri percorsi.

Si ritiene che tale adempimento possa essere considerato correttamente assolto anche con la compilazione, da parte dell'impresa utilizzatrice, di un unico documento mensile riportante i dati (targa e chilometri percorsi) di tutti i veicoli utilizzati nell'esercizio della propria attività.

Inoltre, poiché all'atto del rifornimento è possibile digitare il numero dei chilometri percorsi, e quindi tale indicazione può essere riportata dalla società petrolifera nella fattura, si ritiene che il predetto documento possa essere sostituito dalla fattura ricevuta dalla società petrolifera se la stessa riporta il totale dei chilometri percorsi dal singolo automezzo.

ACQUISTI DI CARBURANTE ALL'ESTERO

Si è del parere che, almeno a titolo prudenziale, non sia opportuno utilizzare la scheda carburante per documentare i rifornimenti di carburante effettuati all'estero.

Ciò anche in quanto l'Agenzia delle entrate, nel rispondere a un quesito in materia di comunicazioni black list, ha precisato espressamente che *"la disciplina della c.d. scheda*

carburante, contenuta nel D.P.R. n. 444 del 1997, si applica agli acquisti di carburante effettuati nel territorio dello Stato, non anche agli acquisti effettuati al di fuori del territorio nazionale” (cfr. circ. 28 del 2011, risp. 2.11).

Si è altresì del parere che, fino a nuove indicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate, sia parimenti poco prudentiale avvalersi della “metodologia” delle carte di credito per documentare i rifornimenti all’estero.

Per non incorrere in “discussioni” con l’Ufficio è quindi preferibile che gli acquisti di carburante all’estero vengano documentati con fatture o ricevute emesse dal distributore estero e intestate alla ditta o al lavoratore autonomo (con indicazione della targa del veicolo).

CONSEGUENZE FISCALI E PENALI PER IRREGOLARITA’ NELLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE

Si sono più sopra indicati i dati che devono essere obbligatoriamente riportati nella scheda carburante.

Si segnala che alcuni di questi dati devono essere obbligatoriamente riportati dall’addetto al distributore (e non dall’acquirente).

In particolare, l’art. 3 del DPR 444/1997 stabilisce che è onere dell’addetto al distributore riportare:

- la data;
- l’ammontare del corrispettivo;
- la denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione;
- l’ubicazione dell’impianto di distribuzione.

L’addetto alla distribuzione deve inoltre apporre, per ogni operazione, la firma di convalida (con nome e cognome e non una semplice sigla o segno grafico).

L’art. 4 del DPR 444/1997 pone invece espressamente a carico dell’intestatario del mezzo di trasporto (e non di altri) l’obbligo di annotare sulla scheda carburante il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall’apposito dispositivo esistente nel veicolo.

L’annotazione deve essere effettuata prima che la scheda venga registrata sul registro IVA degli acquisti.

L’obbligo di annotazione dei chilometri è previsto per i soli esercenti attività di impresa e non anche per i lavoratori autonomi.

Ai fini fiscali la Corte di Cassazione ha disconosciuto la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo nelle seguenti ipotesi:

- mancata annotazione del numero di targa;
- assenza della firma di convalida dell’addetto alla distribuzione;
- mancata indicazione dei chilometri.

In caso di falsità dei dati riportati nella scheda carburante il compilatore può anche incorrere in conseguenze di carattere penale per utilizzo di documenti per operazioni inesistenti o comunque aumentate nell’importo (art. 2 del D.Lgs. 74/2000).

La Corte di Cassazione ha, tra l’altro, affermato la rilevanza penale in ipotesi:

- di ammontare degli acquisti di carburante “gonfiato” (quale deducibile da un consumo al km rilevato dalle indicazioni riportate sulla scheda nettamente superiore a quello medio dichiarato dalla casa costruttrice);
- di false firme di convalida dell’addetto alla distribuzione.